

CONVENZIONE QUADRO DI PARTENARIATO TRA L'UNIVERSIDADE DE VIGO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO

Da una parte, D. Manuel Joaquín Reigosa Roger, Rettore dell'Università di Vigo, nominato secondo il Decreto della Comunità Autonoma di Galizia n. 110/2022, del 9 giugno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Galizia (DOG) n. 117, del 20 giugno 2022, conformemente alle competenze conferitegli dall'articolo 50 della legge organica 2/2023, del 22 marzo, del sistema universitario, e dall'articolo 29 dello statuto dell'Università di Vigo, approvati dal decreto 13/2019, del 24 gennaio e pubblicati sul DOG n. 38 del 22 febbraio 2019, con sede a Edificio Exeria, campus universitario, 36310 Vigo.

Dall'altra, il Prof. Giovanni Cuda, Rettore dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, nominato secondo il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1220 del 6 settembre 2023, conformemente alle competenze conferitegli dall'art. 4 dello Statuto dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro, con sede in Viale Europa, località Germaneto, Campus Universitario "Salvatore Venuta", 88100 Catanzaro.

Si riconoscono tra loro capacità giuridica e potere sufficiente per essere vincolati da questa convenzione e, a tal fine,

CONCORDANO

I. Che entrambe le parti ritengono di comune interesse promuovere la cooperazione e la collaborazione per lo sviluppo scientifico e tecnologico, adoperandosi nell'applicazione pratica della conoscenza, a beneficio della società.

II. Che entrambe le istituzioni auspicano la firma di un accordo che sia uno strumento e regoli le relazioni, mediante l'eventuale sottoscrizione di convenzioni specifiche.

Sulla base di quanto precede, esse manifestano la volontà comune di sottoscrivere tale convenzione quadro di partenariato, conformemente alle seguenti

CLAUSOLE

1. L'oggetto di questa convenzione consiste nel regolamentare la collaborazione tra l'Università di Vigo e l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro.

2. L'obiettivo di questa convenzione è di realizzare congiuntamente attività e progetti su tutti i temi che siano di interesse per le istituzioni che rappresentano. Tra queste attività, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, figurano:

2.1. Sviluppo di progetti di ricerca.

2.2. Organizzazione e realizzazione di tutti i tipi di attività accademiche, quali corsi, conferenze, simposi o seminari.

2.3. Sostegno a ricercatori e studenti.

2.4. Scambio di pubblicazioni, lavori di ricerca e di qualsiasi materiale accademico di interesse.



- 2.5.** Scambio e collaborazione su tutti i tipi di progetti culturali di interesse comune.
- 2.6.** Promozione delle pari opportunità tra donne e uomini in tutti i settori della società.
- 2.7.** Mobilità degli studenti e del personale docente.
- 2.8.** Le altre attività considerate di reciproco interesse, nei limiti delle disponibilità delle parti e secondo la legalità stabilita dalla normativa dei contratti del settore pubblico.

3. Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare, sotto alcun aspetto, le informazioni scientifiche o tecniche acquisite durante lo svolgimento dei progetti di ricerca da realizzare.

I dati e le informazioni ottenuti durante la realizzazione dei progetti comuni, nonché i risultati finali, sono riservati. Nel caso in cui una delle parti desideri utilizzare i risultati parziali o finali, in tutto o in parte, per la pubblicazione di articoli, convegni, ecc., dovrà chiedere l'assenso dell'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata indirizzata al responsabile del monitoraggio del progetto.

Qualunque sia la modalità di diffusione, sarà sempre rispettata la menzione degli autori del lavoro. Nel caso di brevetti, gli autori dovranno figurare in qualità di inventori. In ogni caso, si farà sempre riferimento speciale a questa convenzione.

4. Sarà costituita una commissione mista, con rappresentanti designati/e dagli organi decisionali delle due parti, su base di parità. Tale commissione è l'organo preposto alla pianificazione, al monitoraggio e alla valutazione delle azioni derivanti dalla presente convenzione quadro, e comprende e risolve tutte le questioni connesse ad essa e alle eventuali convenzioni specifiche. La commissione mista si riunisce ogniqualvolta una delle parti lo richieda e, almeno una volta all'anno, presenta relazioni e proposte agli organi decisionali di entrambe le parti.

5. La stipula di questa convenzione quadro non comporta spese per nessuna delle parti firmatarie, motivo per cui non richiede iscrizione in bilancio.

6. Ciascuno dei programmi di collaborazione tra le due parti richiederà l'elaborazione di una convenzione specifica nella quale si determinerà:

- 6.1.** Definizione dell'obiettivo che si intende perseguire.
- 6.2.** Descrizione del programma di lavoro, con indicazione delle varie fasi e del relativo programma.
- 6.3.** Formulazione e adozione del bilancio totale assegnato e, se necessario, della relativa voce di bilancio.
- 6.4.** Elenco delle persone che vi partecipano.
- 6.5.** Qualsiasi altro aspetto ritenuto rilevante.

7. Questa convenzione avrà effetto dalla data della sua firma e avrà una durata di 4 anni.

Tuttavia, prima della scadenza del termine previsto, se le circostanze lo renderanno opportuno, le parti potranno decidere all'unanimità di prorogarla per il periodo strettamente necessario e, sempre entro il limite massimo di ulteriori quattro anni, comestabilito dalla legge 40/2015, del 10 ottobre 2015, del regime giuridico del settore pubblico.

8. Sono cause di risoluzione:

- 8.1.** Il periodo di validità del l'accordo, senza accordo di proroga.
- 8.2.** La durata massima del periodo di validità del periodo di proroga ivi stabilito.
- 8.3.** L'accordo unanime dei firmatari.
- 8.4.** Il mancato rispetto dei doveri e degli impegni assunti da parte di uno dei firmatari.

8.5. Decisione giudiziaria dichiarante la nullità della convenzione.

8.6. Qualsiasi motivo previsto dalla normativa universitaria sul contenuto della convenzione.

9. Nel caso in cui una delle parti decida di recedere da questa convenzione, dovrà comunicarlo all'altra parte con almeno tre mesi di anticipo. Le parti convengono, tuttavia, che i progetti specifici e le attività eventualmente in corso al momento della risoluzione della presente convenzione, continueranno a proseguire fino al loro completamento, sulla base di quanto originariamente concordato.

10. L'inadempimento a qualsiasi obbligo previsto nella presente convenzione, da una delle parti, autorizzerà l'altra a rescinderlo; tutti i diritti corrispondenti all'oggetto del programma realizzato saranno automaticamente annullati.

11. Le parti possono modificare per iscritto questo documento, in qualsiasi momento, di comune accordo.

12. Gli accordi rappresentati in questa convenzione, e in quelle specifiche che eventualmente si firmeranno, avranno sempre carattere amministrativo, e da essi non deriveranno, in nessun caso, diritti o obblighi di carattere professionale.

13. Le questioni controverse sollevate dall'interpretazione, dalla modifica, dalla risoluzione e dagli effetti di questa convenzione, saranno risolte in primo grado dalla commissione mista paritetica. Quelle che non potranno essere risolte da tale commissione, saranno sottoposte alla giurisdizione contenzioso-amministrativa, dato il carattere amministrativo della convenzione.

14. Clausola di protezione dei dati personali

Le parti dichiarano e si impegnano all'uso adeguato dei dati personali oggetto di trattamento, come conseguenza dello sviluppo della presente convenzione, nel quadro delle disposizioni della normativa europea in materia di protezione dei dati personali integrati nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPD) e nelle norme di attuazione applicabili a ciascuna parte.

Poiché il presente documento costituisce un accordo generale di collaborazione, che non prevede azioni specifiche direttamente esigibili tra le parti, le convenzioni che si stipuleranno per il loro sviluppo conterranno l'apposita clausola sulla protezione dei dati (ed eventualmente, si allegnerà la documentazione supplementare necessaria) che tenga conto del grado di coinvolgimento delle parti nei trattamenti dei dati derivanti dall'adempimento e dall'esecuzione delle prestazioni.

Fatto salvo quanto precede, i dati personali contenuti nella presente convenzione relativi alle persone firmatarie sono e/o possono essere oggetto di quelle azioni derivanti dall'applicazione e dal rispetto della normativa in materia di trasparenza e di accesso alle informazioni pubbliche applicabili all'Università di Vigo ed eventualmente, all'altra parte.

A prova di conformità, la presente convenzione quadro è firmata in esemplare



Universidade de Vigo

Per l'**UNIVERSIDADE DE VIGO**
Il Magnifico Rettore

Prof. Manuel Joaquín Reigosa Roger



Per l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA
GRAECIA DI CATANZARO**
Il Magnifico Rettore

Prof. Giovanni Cuda